



CircumI@vorando




Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione



Introduzione	pag. 4
Il sistema dell'istruzione pubblica in Italia	pag. 6
L'alternanza scuola-lavoro	pag. 9
Percorsi post-secondari	pag. 11
I Poli tecnico-professionali	pag. 11
Sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore	pag. 12
La formazione professionale cofinanziata dal Fondo sociale europeo	pag. 16
La formazione permanente	pag. 19

La formazione continua

pag. 19

L'Educazione degli adulti

pag. 25

Approfondimenti sulla rete

pag. 28

Riferimenti normativi

pag. 29



L'**obiettivo** strategico che i governi europei vogliono perseguire attraverso la **Strategia di Lisbona** è di far diventare quella europea "l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale". In questo senso nei Paesi membri vengono promosse **politiche di sviluppo** nel settore dell'**istruzione**, della **formazione** e dell'**orientamento** tese a favorire:

- l'adeguamento e l'integrazione tra i sistemi di formazione, istruzione e lavoro;
- lo sviluppo di percorsi di apprendimento per tutto l'arco della vita (formazione permanente o lifelong learning).

Agli obiettivi di considerare unitamente l'istruzione, la formazione e il lavoro - creando le condizioni per una maggiore spendibilità sul mercato del lavoro delle competenze acquisite - e di intendere la formazione come un processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita di un individuo, risponde l'offerta informativa presentata in questo testo, una selezione tra le più importanti **oppor-**

tunità rivolte a **persone inoccupate, disoccupate** ma anche ai **lavoratori**.

Il sistema dell'istruzione pubblica in Italia

Il sistema educativo italiano si articola attualmente in tre blocchi fondamentali:

- la scuola dell'infanzia;
- il primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;
- il secondo ciclo, che comprende il sistema dell'istruzione secondaria superiore e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Nell'ambito del sistema di istruzione secondaria superiore i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono decidere di continuare il loro percorso scegliendo differenti opzioni di studio:

- **il sistema dei licei**, articolato in sei diversi indirizzi (legge 40/2007), ovvero il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo artistico, il liceo socio-psico-pedagogico e il liceo linguistico, introdotto nelle scuole statali in forma sperimentale;
- **gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti d'arte**. In

particolare, i percorsi di istruzione degli istituti tecnici hanno una durata quinquennale; quelli degli istituti professionali e degli istituti d'arte sono articolati in un triennio utile al conseguimento di una qualifica, nel primo caso, e di un diploma di Maestro d'arte, nel secondo, e in un successivo biennio finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici e di quelli professionali, previsto dalla legge 40/2007, ha consentito una riorganizzazione delle attività di laboratorio, tirocinio e stage garantendo un più efficace orientamento alle scelte universitarie e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

In alternativa, il giovane può frequentare corsi, erogati da enti accreditati e riconosciuti dalle Regioni, che rientrano nel sistema dell'istruzione e della **formazione professionale**.

I corsi, di durata variabile dai tre ai quattro anni, si concludono con il rilascio di titoli professionalizzanti e legalmente riconosciuti: la qualifica professionale, nel caso di percorsi triennali, o il diploma professionale, rilasciato al termine di percorsi quadriennali. In particolare, quest'ultimo

consente l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione post-secondaria - il sistema Ifts - e, previa frequenza di un apposito corso annuale di integrazione al quadriennio, anche l'iscrizione all'università.

Per garantire a tutti gli studenti l'acquisizione di conoscenze e abilità utili a inserirsi adeguatamente nella realtà civile e contemporanea, il sistema di istruzione e formazione prevede l'**obbligo di istruzione** per almeno dieci anni, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore - o di una qualifica professionale di durata almeno triennale - entro il diciottesimo anno di età (legge 296/2006). Per assolvere l'obbligo lo studente ha a disposizione tre diverse **alternative** (legge 133/2008):

- la frequenza dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore (licei, istituti professionali e istituti tecnici);
- l'iscrizione e la frequenza ai percorsi dei sistemi regionali di formazione professionale;
- la frequenza dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale (così come realizzati sulla base dell'accordo quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003 - decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226).

L'alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro (decreto legislativo 77/2005) rappresenta una “**metodologia formativa**”, utilizzata a titolo sperimentale dagli istituti di istruzione secondaria superiore (licei, istituti professionali e istituti tecnici) e nell'ambito del sistema di formazione professionale regionale. L'obiettivo dell'alternanza è quello di consentire agli studenti – tra i 15 e i 18 anni compiuti - di integrare le conoscenze apprese in aula con le competenze tecniche acquisibili tramite una esperienza professionalizzante da realizzarsi in contesti lavorativi reali.

L'alternanza scuola-lavoro si realizza per mezzo di convenzioni tra i licei, gli istituti professionali, gli istituti tecnici e gli enti di formazione accreditati e:

- le imprese;
- le associazioni di categoria;



- le camere di commercio;
- gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.

I periodi di apprendimento durante un'esperienza di lavoro non costituiscono un rapporto di lavoro, ma completano il percorso formativo dello studente, che attraverso questa esperienza, ottiene un profilo professionale ed educativo specifico riconosciuto a livello nazionale.

Al termine del periodo di alternanza viene rilasciata un'**apposita certificazione** attestante le competenze acquisite, che potrà essere utile nella ricerca del lavoro, nella prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma, nel passaggio tra i sistemi di formazione e per la transizione verso l'apprendistato.

La verifica del corretto svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, la valutazione di quanto appreso dagli studenti e la certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso, devono essere svolte dall'istituzione scolastica o formativa insieme al **tutor** formativo esterno nominato dall'ente.

Percorsi post-secondari

Un posto di particolare interesse nell'offerta formativa post-diploma alternativa ai percorsi universitari, occupano i Poli tecnico-professionali e il sistema Ifts, entrambi caratterizzati dall'obiettivo di fornire conoscenze e competenze di tipo **tecnico** e **scientifico** per la creazione di **profili qualificati** e coerenti con le caratteristiche delle realtà produttive locali.

I Poli tecnico-professionali

Al fine di valorizzare l'istruzione tecnico-professionale e promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnica a supporto dello sviluppo sociale ed economico del territorio, la legge 40/2007 istituisce la costituzione e la conseguente attivazione dei Poli tecnico-professionali.

I Poli, rientrando nella programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati a livello provinciale e si configurano come consorzi composti da:

- istituti tecnici e istituti professionali del secondo ciclo di istruzione;
- strutture formative della formazione professionale accreditate secondo le legge 296/2006;

- strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominati Istituti tecnici superiori (che verranno descritti compiutamente nel paragrafo "Sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore").

La forma consortile dovrebbe garantire il raccordo con le caratteristiche economiche e professionali locali e favorire al contempo la creazione di strutture flessibili perché sensibili alle esigenze e ai bisogni del territorio di riferimento.

L'offerta formativa dei Poli rientrerebbe a pieno titolo nell'offerta formativa post-diploma, prevedendo percorsi anche alternativi a quelli universitari e rappresentando uno sbocco ad alta qualificazione della scuola tecnico-professionale superiore.

Sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore



Nell'ottica di creare un'offerta formativa post-diploma non universitaria e rafforzare i rapporti territoriali tra la formazione professionale regionale e privata, l'istruzione scolastica post-diploma, diplomi universitari e le esigenze del

mercato del lavoro, la legge 144/1999 istituiva il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, denominato comunemente Ifts e finalizzato alla formazione di figure di tecnici e di professionisti qualificati in settori industriali e di servizio ad alta complessità tecnologica o interessati dalla internazionalizzazione dei mercati, attraverso l'integrazione tra formazione teorica e pratica, svolta tramite tirocinio assistito dalla presenza di tutor.

Il sistema previsto dalla legge 144/1999 è stato recentemente riordinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, che prevede:

- la riorganizzazione stessa del sistema Ifts;
- la costituzione degli Istituti tecnici superiori (Its), già previsti dalla legge 40/2007.

I percorsi formativi attivati all'interno del sistema Ifts, hanno la durata di **due semestri**, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore rilasciato dalla Regione a seguito di verifica finale delle competenze. Hanno l'obiettivo di formare figure professionali tecniche di alto livello, con particolare riguardo all'area dei servizi e ai settori

produttivi interessati da **innovazioni tecnologiche** e dall'**internazionalizzazione** dei **mercati**.

Possono accedere ai percorsi di Ifts:

- giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di diploma professionale di tecnico;
- coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali;
- coloro che non possiedono il diploma, ma competenze acquisite e accreditate in percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La frequenza di un percorso formativo Ifts garantisce il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e la possibilità di spendere le competenze apprese e certificate nei percorsi universitari, nel sistema di formazione professionale e direttamente nel mercato del lavoro.

Con la legge 296/2006 gli Ifts diventano parte integrante dell'Ordinamento nazionale dell'istruzione, configurandosi in tutte le province come offerta formativa di livello post-secondario alternativa ai percorsi universitari.

Gli **Its**, fondati da istituti tecnici e da istituti professionali, realizzano percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di **diplomi di tecnico superiore**, in grado di rispondere ai fabbisogni territoriali di figure professionali che operino in settori ad alta specializzazione tecnologica relativi a:

- efficienza energetica;
- mobilità sostenibile;
- nuove tecnologie della vita;
- nuove tecnologie per il made in Italy;
- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Possono accedere ai percorsi di Its giovani e adulti in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

I percorsi hanno generalmente una durata di **quattro semestri**, per un totale di 1800/20000 ore; possono estendersi a sei semestri per figura professionali di maggiore specializzazione.

Le competenze acquisite vengono valutate da una commissione di esperti, che rappresentano il mondo della scuola, dell'università,

della formazione professionale e del lavoro, attraverso delle verifiche finali il cui superamento costituisce il requisito indispensabile per ottenere il diploma di tecnico superiore.

Secondo la legge 40/2007, insieme agli istituti tecnici, agli istituti professionali e alle strutture della formazione professionale accreditate dalle Regioni, gli Istituti possono confluire all'interno dei Poli tecnico-professionali per promuovere la diffusione della cultura scientifica e sostenere lo sviluppo economico e produttivo del territorio.

La formazione professionale cofinanziata dal Fondo sociale europeo

Il Fondo sociale europeo (Fse) cofinanzia corsi di formazione professionale organizzati da centri di formazione professionale pubblici, da enti privati convenzionati e da imprese.

Lo scopo principale dei corsi Fse è quello di integrare le conoscenze di base con conoscenze specialistiche, per favorire la spendibilità del titolo di studio attraverso l'acquisizione di competenze e qualifiche richieste dal mercato del lavoro.

I corsi Fse sono in genere **gratuiti** e organizzati a **tutti i livelli**: post

scuola dell'obbligo, post-diploma, post diploma universitario e post-laurea.

I destinatari sono:

- *giovani in cerca di prima occupazione*: giovani che non hanno terminato il percorso scolastico (drop-out); allievi della scuola secondaria superiore in obbligo formativo; universitari o neolaureati e apprendisti;
- *disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata*: soggetti privi di impiego da più di un anno; persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (perché prive di competenze adeguate, senza titolo di studio o con titolo di studio inadeguato, ecc.);
- *persone svantaggiate, occupate e non, che rischiano l'emarginazione dal mercato del lavoro o l'emarginazione sociale*: immigrati extracomunitari; disabili; tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti; detenuti ed ex-detenuti, ecc.;
- *donne*: soprattutto se in possesso di un diploma difficilmente spendibile, che vogliono inserirsi in settori in cui sono poco rappresen-

tate o che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro dopo un periodo di assenza prolungata.

Tutte le informazioni sui corsi attivi e sulle modalità di accesso ai corsi Fse possono essere richieste agli Assessorati alla formazione professionale di Regioni e Province, alle Agenzie regionali del lavoro, ai Centri per l'impiego e presso gli Sportelli Informagiovani.

Di solito gli enti organizzatori pubblicano sulla stampa nazionale o locale un **bando di partecipazione** per specificare tutte le informazioni relative ai corsi: requisiti di ammissione, documenti richiesti per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda, in-

dennità di frequenza e figura professionale in uscita.

L'ammissione ai corsi, generalmente a numero chiuso, può essere subordinata anche al superamento di prove di selezione come colloqui o test attitudinali.



La formazione permanente

Tra le iniziative volte a promuovere la formazione permanente, in un'ottica di apprendimento lungo tutto l'arco della vita (lifelong learning), particolare rilevanza assumono gli interventi di formazione continua dei lavoratori - in cui rientra anche la formazione continua individuale - e il sistema dell'Eda, Educazione degli adulti.

La formazione continua

Si tratta di attività di formazione, aggiornamento o riqualificazione, rivolta ad **adulti occupati** che possono partecipare ai corsi autonomamente o su proposta delle aziende per cui lavorano.

I canali di finanziamento per la formazione continua sono essenzialmente di due tipi:

- il Fondo sociale europeo;
- il sistema nazionale della formazione continua.

Il Fondo sociale europeo incentiva la formazione continua con lo scopo di **adeguare** la **preparazione** dei lavoratori - in particolare quelli minacciati da disoccupazione, cassa integrazione o mobili-

tà - alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi produttivi.

La formazione continua Fse è organizzata dalle Regioni, o dalle Province, e si realizza attraverso due tipologie di interventi:

- *corsi di formazione professionale*, organizzati da centri di formazione professionale pubblici, enti privati convenzionati e imprese, rivolti a lavoratori che necessitano di riqualificazione o aggiornamento professionale;
- *voucher o bonus formativi*, sia individuali sia aziendali: i voucher finanziano la partecipazione del singolo ad attività formative, mentre con i bonus il datore di lavoro finanzia l'attività formativa del lavoratore, nell'ambito di un piano di formazione elaborato internamente all'azienda.

Il sistema nazionale di formazione continua, regolato dalla legge 236/93, prevede il finanziamento congiunto da parte del Ministero del lavoro, Regioni e Province, di attività formative rivolte ad adulti occupati.

I **destinatari** sono:

- operatori e formatori dipendenti degli enti di formazione (ex lege 40/87);
- lavoratori dipendenti da aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale;
- lavoratori dipendenti da aziende che contribuiscono in misura non inferiore al 20% del costo delle attività di formazione;
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che hanno partecipato ad attività socialmente utili.

La formazione dei lavoratori può realizzarsi attraverso diverse **azioni**:

- progetti di formazione aziendali;
- percorsi di formazione individuale;
- voucher formativi per percorsi individuali anche non coincidenti con le necessità formative dell'azienda.

Un ulteriore strumento volto a favorire la partecipazione dei lavoratori ad attività formative è previsto dalla legge 53/00, che consente di

usufruire di **congedi formativi** per il completamento della scuola dell'obbligo, per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea e per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle svolte o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore, dunque, può decidere di usufruire dei congedi formativi con le seguenti finalità:

- su propria iniziativa per completare la formazione di base o quella superiore;
- su propria iniziativa o su iniziativa dell'azienda per accedere ai corsi afferenti alla formazione continua.

In entrambi i casi, possono accedere al congedo formativo solo i lavoratori che hanno raggiunto un'anzianità di servizio di cinque anni presso la stessa azienda o amministrazione.

Infine, la legge 388/00 - così come modificata dalla legge 289/02, articolo 48 – sostiene lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori attraverso il finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali, presentati dalle imprese che aderiscono ai **Fondi paritetici interprofessionali** nazionali.

I fondi per la formazione continua dei lavoratori sono organismi di natura associativa promossi e costituiti dalle organizzazioni di **rappresentanza datoriale** e dai **sindacati** dei lavoratori su base settoriale. Possono essere istituiti per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato e finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese decidono di realizzare, in forma singola o associata, per i propri dipendenti. Oltre a finanziare, in tutto o in parte, i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i Fondi interprofessionali possono finanziare anche piani formativi individuali ed eventuali attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative (legge 289/02, art. 48).

A oggi sono stati costituiti e autorizzati 14 fondi, rappresentativi del mondo delle imprese e dei lavoratori, ovvero:

- Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane;
- Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative;
- Fondimpresa – Fondo per la formazione continua;

- Fondo Dirigenti Pmi – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali;
- Fondo Formazione Pmi – Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese;
- FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario;
- FOR.TE. – Fondo per la formazione continua del terziario;
- Fondirigenti Giuseppe Taliercio – Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese industriali;
- FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi;
- Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli studi professionali;
- Fond.E.R. – Fondo per la formazione continua degli enti religiosi;
- Fon.Ar.Com. – Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
- For.Agri. – Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura;
- Fondazienda – Fondo per la formazione continua dei quadri e

dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa.



L'Educazione degli adulti

Per consentire alla popolazione adulta di raggiungere livelli di istruzione più elevati, la legge 296/2006 ha introdotto nell'Ordinamento nazionale dell'istruzione l'Educazione degli adulti (Eda), un **sistema di percorsi formativi** che coinvolge l'istruzione, la formazione professionale e i canali dell'educazione non formale.

L'Eda risponde ai bisogni formativi dei soggetti in età adulta in un'ottica di apprendimento lungo tutto il corso della vita perché consente di:

- ottenere e consolidare le conoscenze di base utili per inserirsi nella società moderna o riqualificarsi professionalmente;
- promuovere la capacità di realizzare la propria cittadinanza, intesa come l'insieme di diritti e doveri che permettono alla persona di inserirsi e partecipare al contesto sociale e produttivo in cui è inserita;
- recuperare i titoli d'istruzione obbligatoria ed eventuali rientri nel sistema formativo formale;

- favorire l'orientamento professionale attraverso l'acquisizione di competenze specifiche collegate al lavoro.

A partire dai **15 anni compiuti**, gli adulti di qualsiasi età e condizione, compresi adulti immigrati, possono accedere ai corsi Eda finalizzati a:

- completare il primo ciclo di istruzione;
- recuperare conoscenze e competenze per acquisire la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- conseguire il diploma di istruzione superiore e/o di qualifica professionale;
- frequentare corsi brevi di alfabetizzazione funzionali all'acquisizione di conoscenze e competenze per l'adempimento dell'obbligo di istruzione e all'ottenimento di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- migliorare l'integrazione linguistica e sociale a favore di cittadini immigrati.

L'organizzazione didattica dei percorsi formativi e l'erogazione degli stessi si realizzano all'interno dei Centri provinciali per l'istruzione

degli adulti (Cpia), istituiti con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007.

I Cpia, che sostituiscono i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (Ctp) così come introdotti e organizzati dalla legge 296/2006, sono dotati di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica e di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici.

Oltre ai corsi previsti dall'ordinamento scolastico per conseguire la licenza elementare, media e il diploma superiore, i Cpia, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le strutture formative accreditate dalle Regioni, possono realizzare percorsi formativi per innalzare i livelli culturali e professionali della popolazione adulta a cui si rivolgono.

Tutti i corsi si concludono con esami per valutare le conoscenze e le competenze acquisite e con il rilascio di **titoli, certificazioni o attestazioni** dei crediti formativi acquisiti.



Approfondimenti sulla rete

www.lavoro.gov.it Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

www.pubblica.istruzione.it portale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dedicato alla pubblica istruzione

www.miur.it Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

www.finanziamentiformazione.it portale formazione finanziata

www.bdp.it/ifts/2003/home.php Ifts - Indire

www.bdp.it/eda_2003/home.php Eda - Indire

www.fondinterprofessionali.it portale Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

Riferimenti normativi

Legge n. 133 del 6 agosto 2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.

Decreto del Ministero della pubblica istruzione del 25 ottobre 2007 riguardante l’istituzione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Legge n. 40 del 2 aprile 2007 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 Misure urgenti per la tutela

dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Legge n. 228 del 12 luglio 2006 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

Decreto legislativo n. 173 del 12 maggio 2006 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Legge n. 53 del 28 marzo 2003 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 48 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 118 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Legge n. 144 del 17 maggio 1999 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge del 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Redazione chiusa nel mese di settembre 2008.

www.circumlavorando.it
www.lavoro.gov.it/EuropaLavoro